



	d. <u>ha il centro dei suoi interessi in Svizzera.</u>
<p>Art. 38 cpv. 2-4</p> <p><sup>2</sup> Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un'autorizzazione per cambiare impiego.</p> <p><sup>3</sup> Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un'attività dipendente a un'attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 19 lettere a e b.</p> <p><sup>4</sup> Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.</p>	<p>Art. 38 cpv. 2-4</p> <p><sup>2</sup> Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente <u>o il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera. Il permesso di dimora può essere vincolato alla condizione che per un determinato periodo lo straniero non cambi attività lucrativa.</u></p> <p><sup>3</sup> <u>Abrogato</u></p> <p><sup>4</sup> <u>Abrogato</u></p>
<p>Art. 61 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Un permesso decade:</p>	<p>Art. 61 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (nuova)</p> <p><sup>1</sup> Un permesso decade: a<sup>bis</sup> <u>quando non è più adempita la condizione secondo l'articolo 33 capoverso 1<sup>bis</sup> o 34 capoverso 2 lettera d;</u></p>
<p>Art. 67 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero <u>allontanato</u> se:</p>	<p>Art. 67 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero se:</p>
<p>Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto</p> <p><sup>1</sup> Lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali:</p> <p>a. le autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione;</p> <p>b. i collaboratori della SEM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione;</p>	<p>Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto</p> <p><sup>1</sup> <u>I medici curanti</u> trasmettono i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione <u>passata in giudicato riguardante l'allontanamento oppure l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>3</sup> o l'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>4</sup> ai medici che, su incarico della SEM, assicurano il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza. La trasmissione dei dati medici necessari non costituisce una violazione del segreto professionale (art. 321 cpv. 3 CP).</u></p> <p><u>I dati medici necessari sono trasmessi su richiesta:</u></p> <p>a. <u>alle</u> autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione;</p> <p>b. <u>ai</u> collaboratori della SEM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione;</p>

<sup>3</sup> RS 311.0

<sup>4</sup> RS 321.0

<p>c. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.</p>	<p>c. <u>ai medici</u> che, su incarico della SEM, assicurano <u>la valutazione medica dell'idoneità al trasporto prima della partenza o il monitoraggio medico al momento della partenza.</u></p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina <u>la trasmissione</u>, la conservazione e la cancellazione dei dati.</p>
	<p>Art. 73a Obbligo di presenza</p> <p><sup>1</sup> <u>Per garantire l'esecuzione di una decisione passata in giudicato riguardante l'allontanamento oppure l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>5</sup> o l'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>6</sup>, l'autorità cantonale competente può obbligare una persona che non ha lasciato il Paese entro il termine di partenza impartitole a trattenersi per un massimo di sei ore al giorno, nell'arco di massimo un mese, nell'alloggio assegnatole. Questo provvedimento mira a garantire la presenza della persona interessata, necessaria al momento dell'accertamento dell'identità o dell'acquisizione dei documenti di viaggio e per l'organizzazione della partenza.</u></p> <p><sup>2</sup> <u>L'obbligo di presenza termina quando non è più necessaria la presenza della persona interessata.</u></p> <p><sup>3</sup> <u>È ordinato dall'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.</u></p> <p><sup>4</sup> <u>Contro la disposizione dell'obbligo di presenza può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</u></p>
<p>Art. 76 cpv. 1 lett. b</p> <p><sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>7</sup> o l'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>8</sup>, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:</p> <p>b. incarcerare lo straniero se:</p> <p>6. ...</p>	<p>Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6 (nuovo)</p> <p><sup>1</sup> Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>9</sup> o l'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>10</sup>, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:</p> <p>b. incarcerare lo straniero se:</p> <p>6. <u>disattendendo l'obbligo di presenza disposto in virtù dell'articolo 73a ha impedito l'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione.</u></p>
<p>Art. 76a cpv. 2 e 4</p> <p><sup>2</sup> I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:</p>	<p>Art. 76a cpv. 2 lett. k (nuova) e 4</p> <p><sup>2</sup> I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento:</p> <p><u>k. disattendendo l'obbligo di presenza disposto in virtù dell'articolo 73a ha già impedito una volta</u></p>

- 5 RS 311.0  
6 RS 321.0  
7 RS 311.0  
8 RS 321.0  
9 RS 311.0  
10 RS 321.0

<p>4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove <u>non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c</u> e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. <u>Con il consenso dell'autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento.</u> La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.</p>	<p><u>l'esecuzione di un trasferimento nello Stato Dublino competente.</u></p> <p>4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove <u>non sia già stato incarcerato in virtù del capoverso 1</u> e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane <u>a contare dall'ordine di carcerazione.</u></p>
<p>Art. 93 cpv. 1  <sup>1</sup> Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.</p>	<p>Art. 93 cpv. 1  <sup>1</sup> Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen <u>o cui è rifiutato il transito nella zona di transito internazionale degli aeroporti.</u></p>
<p>109h lett. a  Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:  a. i collaboratori della SEM:</p>	<p>109h lett. a n. 3 nonché h e i (nuovi)  Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:  a. i collaboratori della SEM:  3. <u>nell'ambito di una procedura secondo il diritto in materia d'asilo o di stranieri, per ottenere informazioni sull'esistenza e sullo stato d'attuazione dei provvedimenti (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a, c-g e j), in vista della partenza;</u>  h. <u>nell'ambito del trattamento dei ricorsi, le corti competenti del Tribunale amministrativo federale, per ottenere informazioni sull'esistenza e sullo stato d'attuazione dei provvedimenti (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e c-g), in vista della partenza;</u>  i. <u>nell'ambito del rimpatrio volontario o coatto, le rappresentanze e missioni svizzere all'estero, per supportare la SEM nell'espletamento di accertamenti nello Stato di origine o di provenienza o in uno Stato terzo (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e c-g).</u></p>
<p>Art. 122c</p>	<p>Art. 122c cpv. 4 (nuovo)  <sup>4</sup> <u>La SEM può pubblicare in forma anonima decisioni sul sanzionamento delle imprese di trasporto aereo dopo il loro passaggio in giudicato.</u></p>

### Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31)

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 79 lett. a La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: a. trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese;	Art. 79 lett. a La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: a. trasferisce il centro <u>dei suoi interessi</u> in un altro Paese;

### Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; RS 142.51)

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 9 cpv. 1 e 2 <sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:  <sup>2</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:	Art. 9 cpv. 1 lett. q (nuova) e 2 lett. m (nuova) <sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: <u>q. autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'esecuzione di sentenze penali emanate dai tribunali penali cantonali e dalle autorità penali federali.</u> <sup>2</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: <u>m. autorità cantonali di esecuzione delle pene e delle misure, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'esecuzione di sentenze penali emanate dai tribunali penali cantonali e dalle autorità penali federali.</u>

### Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

Diritto vigente	Avamprogetto
Art. 93 <sup>bis</sup> cpv. 2 Informazione della Segreteria di Stato della migrazione  <sup>2</sup> Se constatata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario <u>e il conteggio corretto del contributo speciale.</u>	Art. 93 <sup>bis</sup> rubrica nonché cpv. 2 e 2 <sup>bis</sup> (nuovi) Informazione della Segreteria di Stato della migrazione <u>e trattamento di dati</u> <sup>2</sup> Se constatata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario.  2 <sup>bis</sup> <u>Trasmette inoltre alla SEM i dati dei conti individuali relativi all'attività lucrativa di cui al capoverso 1 in forma anonima. La SEM può valutare statisticamente questi dati ai sensi dell'articolo 39</u>

	<p><u>della legge federale del 25 settembre 2020<sup>11</sup> sulla protezione dei dati, al fine di generare indicatori per la commisurazione dei contributi federali secondo l'articolo 88 della legge del 26 giugno 1998<sup>12</sup> sull'asilo e l'articolo 87 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sugli stranieri e la loro integrazione, e per verificare il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione.</u></p>
--	--

---

11     **RS 235.1**  
12     **RS 142.31**  
13     **RS 142.20**